

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

ACCORDO STATO REGIONI SU CORSI PER DATORI DI LAVORO E PREPOSTI L 215/21

La conferenza stato regioni non ha definito ancora le modifiche alla formazione per i datori di lavoro e per gli aggiornamenti ai preposti. Attesa per giugno, sembra da indiscrezioni che verrà definito verso novembre.

Si consiglia di provvedere alla nomina del preposto aziendale e alla formazione dello stesso con il corso aggiuntivo di 8 ore.

Siamo disponibili per qualsiasi chiarimento.

L'UE MIGLIORA L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUL RISCHIO CHIMICO

Le valutazioni della sicurezza delle sostanze chimiche sono condotte nell'Unione Europea in virtù di molteplici atti legislativi, da parte di vari attori e in momenti diversi e svolte da organizzazioni distinte.

Il **sistema attuale di valutazione** della sicurezza delle sostanze chimiche implica dunque una **dispersione di risorse e tempo, oltre a non agevolare la trasparenza** verso cittadini e istituzioni. I dati sulle sostanze chimiche, essendo fondamentali su molti versanti, dovrebbero invece essere facilmente reperibili, disponibili, sicuri, condivisi e riutilizzabili.

La Commissione ha dunque in **programma di rivedere in modo mirato gli atti legislativi esistenti** in materia di sostanze chimiche, per migliorare l'accesso alle informazioni sui prodotti chimici, al fine di poter raggiungere diversi obiettivi:

- **razionalizzare i flussi di dati** sulle sostanze chimiche;
- **migliorare l'accesso** ai dati sulle sostanze chimiche provenienti da autorità pubbliche, enti privati o letteratura scientifica, anche attraverso una semplificazione amministrativa;
- **aumentare l'interoperabilità, la diffusione e il riutilizzo** dei dati nelle diverse valutazioni previste dai diversi provvedimenti;
- attuare meglio l'obbligo di tenere conto di tutti i dati disponibili nelle valutazioni della sicurezza chimica.

Per questo la Commissione UE ha aperto una **consultazione pubblica a tutti i contributi dal 19 luglio fino al 16 agosto 2022** ([Sicurezza chimica – migliore accesso ai dati sulle sostanze chimiche per le valutazioni della sicurezza](#)). Non si tratta di una consultazione strutturata in domande, ma prevede solo l'invio di commenti liberi che verranno pubblicati e considerati nella fase di ulteriore perfezionamento del progetto.

Le **modifiche agli atti legislativi esistenti** riguarderanno la fornitura, l'accesso, la condivisione e il riutilizzo di dati a livello degli Stati membri e dell'UE. Inoltre, l'iniziativa consentirà alle autorità nazionali e dell'Unione, qualora ritengano che i dati prodotti dagli operatori del settore non siano sufficienti o appropriati, di commissionare la sperimentazione e il monitoraggio di sostanze chimiche nell'ambito di un quadro normativo.

In particolare, il progetto di regolamento considera di:

- prescrivere agli organismi dell'UE competenti per le valutazioni previste (e potenzialmente agli Stati membri e all'industria) di **adottare formati standardizzati** e omogenei per i dati e i metadati sulle sostanze chimiche;
- incaricare gli organismi competenti dell'UE di elaborare, **creare e mantenere vocabolari** e dizionari controllati, e prescrivere l'uso a tali organismi e ai soggetti obbligati;
- **razionalizzare il flusso di dati** sulle sostanze chimiche verso le agenzie competenti;
- migliorare la trasmissione di dati di monitoraggio delle sostanze chimiche dagli Stati membri agli organismi dell'UE;
- imporre alla Commissione e alle agenzie UE di gestire una **piattaforma aperta per i dati** sulle sostanze chimiche;
- mettere i dati e le informazioni a disposizione dei sistemi di informazione pertinenti, e attraverso tali sistemi, garantendo nel contempo un'adeguata gestione dell'accesso per tipo di utente (autorità, agenzia, cittadino);
- **rimuovere le barriere legali al riutilizzo dei dati** in tutta la legislazione e da parte di tutte le autorità/agenzie;
- creare un meccanismo di generazione di dati per le autorità nazionali e dell'Unione e obbligare l'industria e i laboratori di prova esterni a notificare a tali autorità gli studi che commissionano, sulla falsariga delle norme di notifica in vigore nel settore alimentare.

L'iniziativa consentirà di migliorare l'accesso alle informazioni sui prodotti chimici tramite **la creazione di una raccolta comune e aperta di dati sulle sostanze chimiche** da utilizzare nelle relative valutazioni della sicurezza, rendendo più efficiente e più coerente il funzionamento del quadro normativo in materia di sostanze chimiche (ad esempio evitando la duplicazione dei passaggi, o riducendo il rischio che le valutazioni dei rischi/pericoli a livello di UE diano risultati divergenti), e riducendo e semplificando gli oneri amministrativi con risparmio sulla spesa pubblica e maggiore rapidità nella messa a punto di atti legislativi e nel perfezionamento degli adempimenti europei a cui le imprese sono tenute in materia di rischi chimici. Si tratta dunque di un progetto complessivamente importante, che dovrebbe essere finalizzato nel primo trimestre del 2023.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI Regolamento (UE)2018/848

In G.U. (30 giugno 2022, n. 151) il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 maggio 2022 attuativo delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2018/848 in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.



P

roduzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici: il decreto del 20 maggio 2022 il Ministero delle politiche agricole introduce nuove disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti delegati integrativi ed esecutivi, in materia di:

- a) conversione;
- b) produzione vegetale;
- c) produzione animale;
- d) produzione di alghe e animali da acquacoltura;
- e) produzione di alimenti trasformati;
- f) produzione del vino;
- g) gestione delle deroghe;
- h) adozione di norme eccezionali di produzione;
- i) etichettatura;
- j) adempimenti degli operatori ai fini del controllo;
- k) trasmissione di informazioni.

Pubblicato in G.U. (30 giugno 2022, n. 151) il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2022, recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'[etichettatura dei prodotti biologici](#) e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011".

Il provvedimento ministeriale, che si compone di 14 articoli e 6 Allegati, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce nuove disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 2018/848 e relativi regolamenti delegati integrativi ed esecutivi, in materia di:

- a) conversione;
- b) produzione vegetale;
- c) produzione animale;
- d) produzione di alghe e animali da acquacoltura;
- e) produzione di alimenti trasformati;
- f) produzione del vino;
- g) gestione delle deroghe;

- h) adozione di norme eccezionali di produzione;
- i) etichettatura;
- j) adempimenti degli operatori ai fini del controllo;
- k) trasmissione di informazioni.

Il contenuto del D.M.: novità attuative e regolamentazione

Per quanto riguarda la produzione vegetale, il decreto sottolinea che il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenute attraverso il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture.

In tal senso "In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo, la medesima specie, al termine del ciclo colturale, è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese" (art. 4, comma 2).

Mentre il comma 3 dell'art. 4 individua specifiche deroghe a quanto riportato dal comma 2 dello stesso articolo, il comma 5 specifica che "tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili".

Interessante previsione risulta, altresì, quella di cui all'art. 4, comma 10, la quale dispone che "ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1165, i prodotti che sono «proibiti se provenienti da allevamenti industriali» possono essere utilizzati in agricoltura biologica, se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non è avvenuta in allevamenti industriali".

Rispetto, invece, alla produzione animale si prevede, in primo luogo, nella scelta della razza in apicoltura, di privilegiare "le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica" (art. 5, comma 1).

Si introducono le definizioni di "estensione significativa dell'azienda" (art. 5, comma 2) e di "terre comuni" (art. 5, comma 6).

Vengono poi introdotte specifiche disposizioni per la produzione di alghe e animali da acquacoltura (art. 6), compresa la molluschicoltura, con necessità di separazione adeguata tra le unità di produzione biologica e quelle non biologiche.

I successivi art. 7 e 8 prevedono, rispettivamente, aspetti di dettaglio con riguardo alla produzione di alimenti trasformati (art. 7) e alla produzione del vino (art. 8).

L'art. 12 dispone gli adempimenti, posti in capo agli operatori che hanno notificato attività con metodo biologico, i quali, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, devono assoggettarsi a un unico Organismo di controllo.

Estremi provvedimento: decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2022 recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011" (G.U. 30 giugno 2022, n. 151).

BANDO REGIONE VENETO PER PMI ARTIGIANE VENETE

La Regione del Veneto, **Assessorato allo Sviluppo economico – Energia – Legge speciale per Venezia**, ha approvato un bando da **5 milioni di euro** a sostegno delle **imprese artigiane** che intendono introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ammodernare i macchinari e gli impianti ed accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile. L’agevolazione, nella forma di **contributo a fondo perduto**, è pari al **40%** della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:

- nel **limite massimo** di **€ 100.000** corrispondenti a una **spesa ammissibile pari o superiore a euro 250.000**;
- nel **limite minimo** di **€ 10.000** corrispondenti a una **spesa ammissibile pari a euro 25.000**.

Il contributo, inoltre, è **cumulabile** con il **credito d’imposta Transizione 4.0**. A tal proposito, Apindustria Servizi Srl può sostenere le imprese nel **recuperare fino all’80% dell’investimento** aziendale. Sono ammissibili spese per l’acquisto di:

- **macchinari, impianti** produttivi, **hardware** e **attrezzature**;
- **autocarri** ad esclusivo uso aziendale;
- **software** e realizzazione di sistemi di **e-commerce**;
- **opere murarie** e di **impiantistica**;
- investimenti per la realizzazione di **impianti a fonti rinnovabili**;
- **arredi, brevetti, licenze, know-how** o conoscenze tecniche non brevettate;
- **banche dati, ricerche di mercato, campagne promozionali** (spot TV e radio, volantini o similari), veicolate anche tramite social network;
- **servizi generici**: canoni, locazioni, fitti, energia, servizi di telefonia, ecc.

Sono ammesse alle agevolazioni le **imprese artigiane** che al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territori;
- avere l’unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale in Veneto.
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

Le domande potranno essere inserite **dal 6 al 29 settembre 2022 (no click day)** tramite il portale della regione e saranno valutate in base a una procedura valutativa.

Il nostro Staff sarà in ferie dal 06 al 28 agosto



Buone Vacanze!

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com